



231/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della  
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle  
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;  
ha pronunciato la seguente

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.  
196/03

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al **n. 80764** del Registro di  
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.  
**XX** (c.f. omissis), rappresentato  
e difeso dall'avv. Santino Spina (c.f.  
SPNSTN87L07G273I);

contro

- **Stato Maggiore della Difesa, Rappresentanza  
Militare Italiana presso il Comando Supremo delle  
Potenze Alleate in Europa (SHAPE)**, in persona del  
ministro *pro tempore*;
- **Ministero della difesa, Segretariato generale della  
Difesa**, Ufficio amministrazioni speciali (UAS), in  
persona del ministro *pro tempore*;
- **Comando Legione Carabinieri Lazio** (c.f.

97081650588), in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*;

- **CNA, Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri** (c.f. 93030280692), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **Inps** - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;  
uditi all'udienza del 10 giugno 2026, con  
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Alessandro Avagliano, su delega  
dell'avv. Santino Spina, per il ricorrente, e l'avv.  
Gianna Fiore, su delega dell'avv. Filippo Mangiapane,  
per l'Inps.

Premesso in

#### **FATTO**

**1.** Con ricorso del 2 luglio 2025 il sig. XX,  
in quiescenza dal 1° aprile 2012, chiedeva  
di accertare il suo diritto al ricalcolo della  
pensione n. omissis, come effetto della maggiore  
contribuzione versata per le missioni svolte  
all'estero presso lo SHAPE nel quadriennio dal 1999  
al 2003, o in subordine della contribuzione versata

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di<br>diffusione,<br>omettere le<br>generalità e gli<br>altri dati<br>identificativi<br>dell'interessato,<br>ai sensi dell'art.<br>52, c. 3 D.Lgs.<br>196/03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

negli anni 2001, 2002 e 2003, e del conseguente diritto alla corresponsione dei relativi arretrati dalla data di collocamento in congedo, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

Rappresentava di aver svolto servizio di sicurezza presso la Rappresentanza Militare Italiana presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE) presso Mons, in Belgio dall'ottobre 1999 al novembre 2003. Tuttavia, il suo trattamento pensionistico era stato liquidato dall'Inps senza l'inserimento nell'estratto contributivo della contribuzione versata durante il quadriennio 1999-2003 relativo alla missione all'estero.

Faceva presente che, a seguito di sue richieste di copia della pertinente documentazione relativa al periodo di missione all'estero durante il quadriennio 1999-2003 ai fini del ricalcolo della propria pensione militare, il 4 gennaio 2024 lo SHAPE aveva comunicato di non possedere la documentazione precedente all'anno 2001, fornendo la sola documentazione fiscale relativa ai redditi del 2001, 2002 e 2003 e omettendo quella relativa al periodo 1999/2000. Il 13 dicembre 2023 il CNA di Chieti trasmetteva all'interessato e all'Inps di Roma

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tuscolano il nuovo mod. PA04 aggiornato con gli emolumenti accessori erogati dal sostituto secondario di imposta per il servizio prestato all'estero, ma soltanto per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Il 27 febbraio 2025 l'interessato reiterava la richiesta di copia della documentazione, mancando quella relativa al periodo 1999-2000. Il 7 marzo 2025 lo SHAPE confermava quanto già affermato e il 10 marzo 2025 il CNA di Chieti sollecitava l'Inps ai fini della riliquidazione della pensione militare conseguente al nuovo mod. PA04 inviato il 13 dicembre 2023 e relativo alla missione all'estero svolta dal 2001 al 2003.

Tuttavia, nonostante l'Inps fosse in possesso dei dati fiscali inviati dal CNA di Chieti seppure per soli tre anni su quattro svolti all'estero, il ricorrente ancora non percepiva il proprio corretto trattamento pensionistico.

Affermava dunque il proprio diritto al ricalcolo della pensione per gli effetti della maggiore contribuzione versata durante la missione svolta all'estero presso lo SHAPE.

In via istruttoria chiedeva di valutare di disporre CTU per la quantificazione della somma spettante.

**2.** Il 21 maggio 2025 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Riepilogati i servizi svolti dal ricorrente, affermava di aver reso disponibili all'Inps tramite la piattaforma *Nuova Passweb* i dati contributivi ed economici utili alla determinazione del trattamento di pensione. A seguito di istanza dell'interessato del 1° agosto 2023 per l'aggiornamento della propria posizione assicurativa con l'inclusione delle missioni svolte all'estero, in data 14 dicembre 2023 aveva trasmesso all'Inps Roma Tuscolano e all'interessato un nuovo mod. PA04, integrato con i dati forniti dal sostituto di imposta secondario per il ricalcolo del trattamento di quiescenza relativi agli anni dal 2001 al 2003. Il 27 febbraio 2025 l'interessato presentava una nuova istanza per tale riliquidazione, che il Ministero inoltrava all'Inps, competente alla gestione della prestazione.

Chiedeva quindi di disporre la cessata materia nei suoi confronti, avendo provveduto all'aggiornamento degli imponibili relativi a compensi e retribuzioni erogati nelle missioni estere, sulla scorta della documentazione pervenuta e custodita in atti.

**3.** Con memoria del 29 maggio 2026 si costituiva in giudizio l'Inps.

Affermava di aver provveduto a calcolare e liquidare il trattamento di pensione sulla base delle voci

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

stipendiali certificate (in origine tramite il mod. PA04, ora tramite la procedura *passewb*) comunicate dal Ministero della difesa.

Osservava che dalla documentazione in atti non si evinceva lo svolgimento di particolari incarichi da parte del militare utili all'accesso ad ulteriori specifiche indennità né l'assoggettamento a trattenute previdenziali di ulteriori emolumenti percepiti, richiamando precedente giurisprudenza.

Affermava di aver dato esecuzione ai flussi di variazione trasmessi dal Ministero, concludendo per l'infondatezza della domanda o per la sopravvenuta carenza di interesse.

In subordine, eccepiva la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio in considerazione della cessazione dal servizio dall'agosto 2012, in assenza di atti interruttivi.

4. All'udienza del 10 giugno 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

#### **DIRITTO**

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

del ricorrente di accertamento del suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto della maggiore contribuzione versata in relazione alle missioni svolte all'estero presso lo SHAPE nel quadriennio dal 1999 al 2003, o in subordine della contribuzione versata in relazione a tali missioni negli anni dal 2001 al 2003, e del conseguente diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

**2.** Il ricorso deve essere parzialmente accolto, sussistendo evidenti motivazioni per l'accoglimento della domanda, formulata in via subordinata, di riliquidazione del trattamento pensionistico in considerazione degli emolumenti relativi alla missione all'estero per gli anni dal 2001 al 2003.

Dalla documentazione in atti risulta infatti che, a seguito delle reiterate istanze del ricorrente di aggiornamento della propria posizione assicurativa con l'inclusione delle missioni svolte all'estero, e in particolare delle missioni svolte nel periodo dal 1999 al 2003, il Ministero della difesa in data 14 dicembre 2023 ha provveduto al richiesto aggiornamento per gli anni dal 2001 al 2003, elaborando un nuovo mod. PA04 integrato con i dati forniti dal sostituto di imposta secondario per il

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ricalcolo del trattamento di quiescenza relativi a tali anni. Il mod. PA04 aggiornato è stato trasmesso sia all'interessato che all'Inps, ma non inserito nella piattaforma "nuova passweb". A seguito di tale aggiornamento del mod. PA04, comunque pervenuto all'Inps, non risulta effettuata alcuna riliquidazione da parte dell'Istituto, come peraltro confermato dal ricorrente in udienza, né l'Inps ha prodotto alcuna documentazione probatoria rispetto ad eventuali provvedimenti a tal fine adottati. Ne consegue che, per tali annualità, lo stesso Ministero della difesa ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla riliquidazione richiesta, con necessità di completamento del relativo *iter* da parte delle amministrazioni interessate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'adozione del conseguente provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico.

La richiesta di riliquidazione non può essere invece accolta rispetto agli anni precedenti al 2001 in mancanza della relativa documentazione probatoria, peraltro non fornita dal ricorrente in quanto non reperita.

**3.** Rispetto alla suddetta riliquidazione spettano gli arretrati, nei limiti del quinquennio precedente

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



rispetto alla domanda di riliquidazione del 1° agosto 2023, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria su di essi, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri indicati in SS.RR., sent. 10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata).

Deve infatti al riguardo ritenersi fondata e quindi da accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps rispetto ai ratei arretrati anteriori al quinquennio rispetto alla istanza di riliquidazione del trattamento pensionistico, idonea a interrompere i relativi termini di prescrizione, intervenuta il 1° agosto 2023.

**4.** Le spese seguono la soccombenza e, considerati il valore e la complessità della controversia, le amministrazioni convenute sono condannate al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, in parti uguali, liquidate in complessivi euro 700,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva,

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

respinta ogni contraria eccezione o deduzione:

- accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettante all'esito dell'aggiornamento della posizione contributiva in relazione alla missione all'estero svolta per gli anni dal 2001 al 2003. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi in regime di cumulo parziale come da motivazione, nei limiti della prescrizione per i ratei antecedenti il quinquennio rispetto all'istanza del 1° agosto 2023;

- condanna il Ministero della difesa e l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, in parti uguali, liquidate in complessivi euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.06.2026  
per il Dirigente  
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO  
VINICOLA  
CORTE DEI CONTI  
15.06.2026 11:24:55  
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03